



TR I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)

V.G. omissis/2017

Il G.T.

I. Letto il ricorso avanzato da L.G., A.G. e D.G., in qualità di figli di D.G., nato a omissis;

II. i ricorrenti assumono l'impossibilità per il padre di compiere gli atti della vita quotidiana che lo concernono, il chè sarebbe ascrivibile a perdita di lucidità e decadimento cognitivo significativo dato che lo stesso avrebbe compiuto i seguenti atti: avendo sottratto due quadri e la vettura omissis di proprietà della società dei ricorrenti; come pure, l'essersi recato in azienda incaricando terzi di smontare i mobili d'arredo e distruggendo, tramite motosega, quelli non smontabili. A giudizio degli istanti, da queste condotte emergerebbe una menomazione psichica dipendente in parte dalla vecchiaia, in forza del noto brocardo *senectus ipsa morbus*, che renderebbe impossibile per il beneficiario la cura dei propri interessi, così legittimando la nomina di un a.d.s.

III. Costituendosi in giudizio, il beneficiario si è opposto frontalmente alla domanda, evidenziando di non avere avuto problemi di natura psichiatrica, né,

attualmente, di decadimento cognitivo; inquadrando, piuttosto, l'iniziativa intrapresa dai figli, nell'ambito di un scontro generazionale senza esclusione di colpi tra il padre, fondatore di nota azienda di omissis (già omissis s.r.l) e la nuova dirigenza impersonata dai figli, che, strumentalmente, intenderebbero *"mettere anzitempo le mani"* sulle proprietà paterne.

IV. Il beneficiario è stato ascoltato in udienza. Nel corso di essa egli ha risposto lucidamente a tutte le domande che gli sono state rivolte, evidenziando, in particolare, di non essere *"mai stato in cura psichiatrica in tutta la mia vita"*. La sua difesa ha prodotto poi certificazione medica da cui risulta che: *"il paziente non presenta problemi di decadimento cognitivo, né gravi alterazioni della memoria, conduce una normale vita di relazione senza bisogno di alcuna tipo di assistenza"*.

V. In diritto, la migliore civilistica ha dedicato particolare attenzione al tema della tutela giuridica delle persone anziane, dato che l'età biologica dell'uomo si è progressivamente allungata e l'esigenza di protezione delle persone in età avanzata attinge sempre più vaste fasce di popolazione. A questo riguardo si è osservato che l'assistenza dell'anziano, in forme di cura morale e materiale, è il problema preminente della terza età: problema che non può essere lasciato esclusivamente alla solidarietà della famiglia e delle organizzazioni volontarie. Cosicché, allungandosi la durata media della vita dell'uomo, appare ipotizzabile una società popolata da individui anziani in misura sempre crescente rispetto al passato.

D'altro canto l'estensione della platea dei soggetti cui applicare l'amministrazione di sostegno verso la terza età, data la loro debolezza personale, costituiva una preoccupazione emersa nel corso dei lavori preparatori della l. n. 6 del 2004. Il legislatore esclude peraltro che la vecchiaia costituisse di per sé motivo di apertura della procedura di amministrazione di sostegno (*senectus non ipsa morbus*), al punto che l'art. 404 c.c. non reca alcun riferimento all'età avanzata. La vecchiaia può così essere cagione di nomina dell'amministratore di sostegno laddove vengano riscontrati i presupposti normativi della menomazione psichica e dell'impossibilità gestionale.

Il principio è stato più volte ribadito da quest'Ufficio: *"l'età avanzata non può essere, di per se stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno; ciò che, invece, può darsi quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile della funzioni della vita quotidiana"* (Trib. Modena 24 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 1626, con nota di CIOCIA, *Amministrazione di sostegno: un supporto alle persone anziane*; Trib. Modena 3 luglio 2014, in *dejure*).

Ribadito anche in questa sede identico principio, va ritenuta la completa infondatezza della domanda proposta dai figli nei confronti dell'anziano padre, il quale, come emerge *ex actis*, non risulta in alcun modo menomato psichicamente.

VI. Premesso il rigetto della istanza di nomina per completa infondatezza, discorso a parte merita la pronunzia sulle spese del procedimento.

E' fin troppo noto che in materia si tende ad escludere l'applicazione del principio di soccombenza dettato per le spese del processo di cognizione (art. 91 c.p.c.), in

quanto nel procedimento di sostegno, *more solito*, non è riscontrabile un contrasto di pretese (Cass. 26 giugno 2006, n. 14.747).

Tuttavia, laddove questo contrasto di pretese sia evincibile dagli atti di causa ed a fronte dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, non per fornire tutela giuridica all'incapace, ma per finalità distorte e diverse da quelle istituzionali, la pronuncia sulle spese appare legittima (Trib. Modena, est. Stanzani, 21 dicembre 2005, inedita; Trib. Modena 30 giugno 2017, in *personaedanno*, con nota di RICCIUTI, *ADS e finalità punitive: chi punisce cosa?*).

Nella specie, l'intento perseguito dai ricorrenti con la presentazione del ricorso (a cui il padre si è fermamente opposto) non pare essere quello (altruistico) della tutela della salute e degli interessi del padre, quanto piuttosto quello strumentale di appropriarsi anticipatamente del suo patrimonio. Lo stesso emerge in modo neppure troppo velato dalle conclusioni assunte nel ricorso, laddove si richiede che l'a.d.s., *in primis*, possa compiere "*atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio, include cessioni di partecipazioni, transazioni, incasso di somme...*".

Da quanto precede consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara tenuti e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 3500 (di cui € 100 per anticipazioni).

Modena, 16 marzo 2018

Si comunichi

Il G.T.

(dott. R. Masoni)